



COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CS (Beach Soccer – n. 2/BS)

REGOLAMENTO CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A BEACH SOCCER 2022

Articolo 1 – norme generali

La Lega Nazionale Dilettanti – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, del Regolamento della L.N.D. e per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer – indice ed organizza, per l'anno solare 2022, il Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer 2022 e la Coppa Italia Femminile 2022.

CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A

Il Campionato sarà articolato in uno o due gironi: ciascun girone sarà composto da almeno tre/quattro/cinque squadre. Lo svolgimento della fase nazionale del Campionato Femminile di Serie A è subordinato alla partecipazione di un minimo di 6 squadre.

Le modalità di svolgimento del Campionato sono le seguenti:

Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in unica o in due tappe, il cui svolgimento potrà essere in concomitanza con una tappa del Campionato Nazionale Maschile di Serie A. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino o pomeridiano in base a quanto stabilito dai Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione.

Le modalità regolamentari di svolgimento sono contenute nell'articolo 8 del presente Comunicato Ufficiale.

COPPA ITALIA FEMMINILE

La competizione si svolgerà secondo la formula che prevede l'articolazione in un concentramento unico, al fine di impegnare convenientemente tutte le sei/otto/dieci squadre partecipanti alla competizione stessa. Il programma e il calendario di svolgimento delle suddette gare saranno regolati da Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Alla Coppa Italia Femminile partecipano obbligatoriamente tutte le squadre iscritte al Campionato Femminile di Serie A 2022.

a) Adempimenti per l'iscrizione al Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer 2022

Le domande di ammissione al Campionato Femminile di Serie A Beach Soccer dovranno essere depositate o pervenire anche a mezzo mail alla casella dipartimento.beachsoccer@lnd.it o, in alternativa a mezzo fax al n. 06.32822704, presso la sede del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Piazzale Flaminio n. 9 a Roma (Cap 00196) entro il termine di Giovedì 9 Giugno 2022, alle ore 16.00, corredate di tutti i seguenti adempimenti e utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Comunicato Ufficiale:

- Domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Femminile 2022 e Coppa Italia Femminile 2022 e modulo di censimento, cessione diritti televisivi (all. B), debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società;
- Importo di € 450,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di diritti di iscrizione al Campionato Nazionale Femminile 2022;
- Importo di € 250,00 a mezzo bonifico bancario, a titolo di acconto spese al Campionato Nazionale Femminile 2022 (a garanzia di eventuali passività sportive);
- Importo di € 300,00, a mezzo bonifico bancario, a titolo di tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti.

I pagamenti effettuati a mezzo assegno circolare non trasferibile devono essere intestati a:

F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

I pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario devono essere intestati come di seguito riportato:

Nome banca UNICREDIT – Roma Vico

Indirizzo: Via Vico 7 – 00196 ROMA

Codice IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336

Intestazione: F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti

Causale: Iscrizione Società _____ al Campionato Nazionale Femm.le 2022 di Beach Soccer.

L'inosservanza del termine del Giovedì 9 Giugno 2022, alle ore 16,00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti precedenti, **costituisce motivo di inammissibilità all'iscrizione al Campionato di Serie A Femminile 2022**

A TAL FINE, NON FANNO FEDE IL TIMBRO POSTALE O IL TERMINE DI SPEDIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE INVIATA A MEZZO CORRIERE e/o RACCOMANDATA e/o POSTA CELERE, ANCHE SE TRASMESSA IN TEMPO UTILE DAI COMPETENTI UFFICI.

Resta salvo che l'intera documentazione comprovante l'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, qualora trasmessa a mezzo fax dalla Società interessata entro il termine perentorio di cui sopra, dovrà

pervenire successivamente al predetto termine anche in originale alla Segreteria del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

<u>b) Ammende per rinuncia – Campionato Femm.le Serie A</u>	€ 150,00	= 1° rinuncia
	€ 250,00	= 2° rinuncia, <u>con</u>
		<u>conseguente esclusione dal Campionato.</u>

Per la rinuncia alla disputa del Campionato comunicata antecedentemente alla pubblicazione del C.U. con cui si determina la calendarizzazione della competizione sarà comminata un'ammenda pari ad € 300,00

<u>c) Ammende per rinuncia – Coppa Italia Femm.le</u>	€ 150,00	= 1° rinuncia
	€ 250,00	= 2° rinuncia, <u>con</u>
		<u>conseguente esclusione dalla Competizione.</u>

Per la rinuncia alla disputa della Competizione comunicata antecedentemente alla pubblicazione del C.U. con cui si determina la calendarizzazione della competizione sarà comminata un'ammenda pari ad € 300,00

d) Reclami al Giudice Sportivo Nazionale € 100,00

e) Reclami alla Corte di Giustizia Federale € 200,00

f) Reclami alla Corte di Giustizia Federale con procedura € 350,00
d'urgenza

g) Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati € 100,00

h) Ricorsi presentati direttamente e in proprio da tesserati € 130,00
con procedura d'urgenza

i) Tasse di tesseramento (calciatrici/dirigenti attività ricreativa ed amatoriale):

- costo del cartellino calciatrici, comprensivo di € 6,00 cadauno

Tesseramento e premio assicurativo

- costo del cartellino dirigenti, comprensivo di € 6,00 cadauno

tesseramento e premio assicurativo

- tessera allenatore abilitato € 15,00

- medico sociale € 50,00

- | | |
|---|--------|
| - documento sostitutivo tessera impersonale | € 1,00 |
| - blocco distinta gare | € 6,00 |

Dovranno essere ricompresi all'interno del "documento sostitutivo tessera impersonale" rilasciato dai Comitati Regionali, Delegazioni Provinciali o Distrettuali, tutti i nominativi dei Dirigenti societari autorizzati ad accedere all'interno del rettangolo di gioco (i nominativi dovranno essere correlati dei relativi dati anagrafici). Tali Dirigenti societari dovranno altresì essere muniti di un cartellino dirigente per attività amatoriale e ricreativa; in alternativa di una tessera allenatore abilitato o Medico Sociale. Tutto ciò al fine di fornire agli stessi un'idonea copertura assicurativa.

l) Società associate

Ai fini della partecipazione alla Serie A Femminile 2022 e alla Coppa Italia Femminile 2022, possono associarsi alla Lega Nazionale Dilettanti solo le Società che non aderiscano, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D. o che intrattengano con le medesime rapporti di collaborazione, a qualsiasi titolo, finalizzate a promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale e internazionale. Quanto all'operatività temporale di tale divieto, si rappresenta che essa riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2022 nella sua interezza, e si estende anche ai casi in cui l'attività nazionale 2022 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale.

Acquisiscono, pertanto il diritto di associarsi alla L.N.D. le sole Società che rispettino integralmente le condizioni e i requisiti previsti nel presente comma. Eventuali infrazioni rilevate nel corso dell'attività determineranno sanzioni disciplinari a carico della Società e/o del tesserato inadempiente.

m) Norme transitorie

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 2 – partecipazione delle Calciatrici al Campionato

Possono partecipare al Campionato, ai sensi dell'articolo 40, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, tutte le calciatrici non tesserate e tesserate, con società affiliate alla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, per le calciatrici tesserate con le società della L.N.D. è necessario regolare nulla-osta concesso dalla società di appartenenza.

In ogni caso, ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Femminile, attuata presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla

data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@Ind.it o in alternativa via fax al numero 06.32822704)

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatrici per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

1. Non è ammessa la partecipazione al Campionato di tutte quelle calciatrici che sono destinatarie di provvedimenti di squalifica, in corso per l'intera durata del torneo, emanati da F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei suoi Comitati, Divisione e Dipartimenti.
2. La tessera rilasciata dai Comitati Regionali o dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti è documento essenziale per prendere parte all'attività e dovrà essere presentata agli arbitri, ai sensi dell' art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), unitamente ai documenti di riconoscimento e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi delle calciatrici, del capitano e del vice-capitano, del responsabile di squadra (dirigente accompagnatore ufficiale) e di tutte le altre persone che possono accedere all'area di gioco, con indicazione delle relative tessere. Tutte le persone che le squadre intendono far accedere al Rettangolo di gioco (calciatrici, allenatore, dirigenti, accompagnatore, medico sociale, massaggiatore) dovranno essere regolarmente tesserate, secondo quanto disposto dalle norme federali vigenti in materia di attività amatoriale e ricreativa.
3. Il vincolo di tesseramento per i Campionati di Beach Soccer sarà limitato alla durata delle manifestazioni e non pregiudicherà diverso ed eventuale vincolo contemporaneo delle stesse calciatrici.
4. Le Società, nel presentare l'elenco nominativo delle proprie calciatrici, dovranno indicare obbligatoriamente quali tessere verranno utilizzate nel ruolo di portiere;

In ordine al tesseramento di calciatrici extracomunitarie maggiorenni, si fa presente che lo stesso dovrà essere effettuato esclusivamente presso il Comitato Regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 3. Per tutte le richieste di tesseramento, le Società dovranno avvalersi delle modalità operative previste per l'attività ricreativa e amatoriale, con il conseguente rilascio della relativa tessera bianca plastificata, la cui emissione è a cura del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale o Distrettuale competente.

Ogni operazione di tesseramento inerente al Campionato Nazionale Femminile, attuata presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere comunicata improrogabilmente entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data del tesseramento stesso, al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti (via e-mail all'indirizzo dipartimento.beachsoccer@Ind.it o in alternativa via fax al numero 06. 32822704)

Il tesseramento non potrà considerarsi valido fino a che non venga adempiuto il summenzionato onere di comunicazione.

L'eventuale partecipazione alle gare di calciatrici per i quali, a quella data, non risulta comunicato il relativo tesseramento potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

Tuttavia, le operazioni di tesseramento che risultino comunicate oltre il 3° giorno lavorativo successivo alla chiusura del periodo previsto per l'effettuazione dei tesseramenti saranno da considerare invalide, senza alcuna possibilità di sanatoria, e l'eventuale partecipazione alle gare potrà comportare un provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo che preveda la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 ed un'ammenda aggiuntiva di € 50,00.

La Lega Nazionale Dilettanti e il Dipartimento Beach Soccer declinano ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a tesserati o terzi, a tale riguardo, al fine di tutelare le squadre partecipanti in ordine ad eventuali incidenti fisici che dovessero accadere durante le gare, è obbligatorio presentare le certificazioni mediche d'idoneità all'attività sportiva agonistica, ai sensi delle vigenti normative, in favore delle proprie calciatrici. Le certificazioni sono tenute agli atti dalle squadre partecipanti, le quali sono garanti degli avvenuti accertamenti sanitari.

Articolo 3 – Partecipazione delle calciatrici straniere al Campionato

1. Sono tesserabili tutte le cittadine di sesso femminile di età non inferiore ai 15 anni, aventi residenza e cittadinanza nella comunità europea, nonché un massimo di due cittadine extracomunitarie per Squadra, secondo le modalità di cui al presente articolo, fino ad un massimo di cinque calciatrici straniere di cui due extracomunitarie.
2. Ai fini della partecipazione alle gare del Campionato, tenuto conto delle modalità di gioco che prevedono la sostituzione "volante", le Società devono schierare la propria squadra composta da non più di cinque calciatrici, una dei quali giocherà da portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una o l'altra squadra è composta da meno di tre calciatrici (2 calciatrici più un portiere). E' possibile inserire negli elenchi ufficiali di gara, da un minimo di tre ad un massimo di dodici calciatrici. Le Società hanno, comunque, l'obbligo di inserire nella distinta ufficiale presentata all'arbitro prima di ogni gara un numero massimo di nove calciatrici di cittadinanza italiana e un numero massimo di tre calciatrici straniere, indipendentemente dallo status di comunitaria o extracomunitaria e, comunque, di un massimo di due extracomunitarie.

3. Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, all'atto del tesseramento dovrà essere presentata copia autentica del passaporto o di un documento di identità, in corso di validità, ovvero il certificato di cittadinanza italiana in originale, rilasciato dalle competenti Autorità.
4. Il permesso di soggiorno viene rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso. Per l'ingresso in Italia di extracomunitari, motivato da ragioni di missione, gara sportiva, visite, affari, turismo e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno se la durata del soggiorno stesso non è superiore a tre mesi (Legge 28 Maggio 2007, n. 68).
5. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto di ingresso, anche in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
6. Il permesso di soggiorno è rilasciato esclusivamente dalla Questura della Provincia in cui la straniera extracomunitaria intende stabilirsi dal momento del suo ingresso in Italia, salvo i casi di ricongiungimento familiare o di ingresso per lavoro subordinato per i quali è competente lo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura di riferimento del luogo di dimora del richiedente. Al momento della presentazione della richiesta presso la competente Questura, su richiesta della parte interessata, la Questura stessa può rilasciare un'attestazione dichiarante che non sussistono motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, specificandone la scadenza e i motivi. Tale attestazione da diritto a richiedere il tesseramento della calciatrice straniera extracomunitaria in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Analogamente i titolari di ricevuta postale attestante l'avvenuta richiesta alla Questura competente di rilascio di primo permesso di soggiorno o di rinnovo dello stesso posso esercitare il diritto di richiedere il tesseramento, quali calciatrici extracomunitarie, in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
7. Eventuali dichiarazioni da parte delle Società di Beach Soccer, finalizzate a motivare la permanenza in Italia della straniera extracomunitaria per attività sportiva con Società italiane che svolgono campionati federali, NON costituiscono titolo equipollente al permesso di soggiorno.
8. L'ingresso in Italia di cittadine extracomunitarie può, altresì, essere consentito con visti per soggiorno di breve durata – rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero e validi fino ad un massimo di novanta giorni – e per soggiorno di lunga durata che comportano per la titolare la concessione del permesso di soggiorno in Italia, con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
9. Per i calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'UE/EEE, il permesso di soggiorno può essere sostituito da documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, purchè in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.
10. Per i calciatori stranieri minorenni che abbiano comunque compiuto il quindicesimo anno di età, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta da uno degli esercenti la potestà genitoriale e deve essere accompagnata dal certificato di residenza in Italia o da

documento equipollente di cui al precedente comma 1) relativo al nucleo familiare dell'atleta, da cui si evinca l'insieme dei componenti della famiglia anagrafica con particolare riferimento ai genitori che accompagnano il minore in Italia per l'intera durata della manifestazione e del tesseramento. Non è consentita, ai fini del tesseramento, l'eventuale delega della potestà genitoriale del calciatore straniero minore di età a un parente o ad un soggetto terzo.

11. Per l'attività nazionale di Beach Soccer dell'anno 2022, è consentito ad ogni Società il tesseramento di un massimo di due calciatrici extracomunitarie che siano in possesso di visto o permesso di soggiorno in Italia anche di durata fino tre mesi e, comunque, a copertura dell'intero periodo di tesseramento.
12. Per le calciatrici minorenni provenienti dall'Ucraina a causa della guerra e ivi residenti, al fine di agevolare il tesseramento delle atlete in questione, saranno valide le indicazioni fornite dal C.U. n. 186/A F.I.G.C. del 10 marzo 2022, richiamato all'interno del C.U. 113/CS della Lega Nazionale Dilettanti.

Articolo 4 – Meccanismi e Modalità procedurali per la presentazione delle distinte ufficiali di gara

1. Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti al numero di calciatrici inserite nella predetta distinta ufficiale, fermo restando quanto indicato al comma 2 del precedente art.3, resta inteso che qualora il numero delle calciatrici fosse inferiore a dodici – le corrispondenti combinazione italiane/straniere devono essere obbligatoriamente effettuate nel modo che segue:
 - N. 11 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 8 calciatrici italiane e n. 3 calciatrici straniere;
 - N. 10 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatrici italiane e n. 3 calciatrici straniere;
 - N. 9 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 7 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
 - N. 8 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 6 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
 - N. 7 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 5 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
 - N. 6 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e n. 2 calciatrici straniere;
 - N. 5 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e n. 1 calciatrice straniera.
 - N. 4 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 4 calciatrici italiane e nessuna straniera.

- N. 3 calciatrici in distinta: obbligo di inserimento di n. 3 calciatrici italiane e nessuna straniera.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra sarà punita con la perdita della gara, prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

2. Ai sensi dell'art. 61, comma 5, delle N.O.I.F. ("Adempimenti preliminari alla gara"), la calciatrice sprovvista di tessera o di un documento di riconoscimento può prendere ugualmente parte alle gare, qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società punibile con le sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, che la calciatrice stessa è regolarmente tesserata e che la Società ha inoltrato al competente organo federale, almeno entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento, esibendo la documentazione attestante lo svolgimento delle relative procedure, in particolare:
 - a) Copia della richiesta di tesseramento recante la data di deposito presso il Comitato Regionale o la Delegazioni Provinciale della L.N.D.,
 - b) Copia della richiesta di tesseramento inviata al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale della L.N.D., unitamente alla ricevuta di raccomandata con avviso di ricevimento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale è stata spedita la documentazione inerente il tesseramento.
 - c) Documento d'identità dell'atleta in corso di validità;
3. Il responsabile di squadra (o il capitano) può richiedere agli arbitri la visione delle tessere e dei documenti delle giocatrici e dei dirigenti della squadra avversaria. Gli arbitri, verificati i documenti consegnati, procederanno ad effettuare il riconoscimento delle giocatrici e dei dirigenti in lista, alla presenza di entrambe le squadre.
4. Non potranno in ogni caso essere tesserate per l'attività di Beach Soccer coloro che siano colpiti da squalifiche o inibizioni, non ancora scontate, per infrazioni disciplinari commesse quali soggetti dell'attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. La L.N.D. può derogare a questo divieto nel caso di soggetti colpiti da squalifica per una o più giornate di gara o per squalifica a tempo determinato non superiore a un mese.

Articolo 5 – limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Si gioca 4 calciatrici + 1 portiere e si possono indicare, nella distinta di gara, un numero massimo di 7 calciatrici da portare in panchina (a disposizione). Il numero minimo per iniziare le gare è di 2 calciatrici + 1 portiere; se altre calciatrici arrivano dopo che il gioco è iniziato possono prendere parte al gioco solo se erano state indicate come calciatrici prima del fischio d'inizio e gli arbitri ne erano stati portati a conoscenza. Se in caso di espulsioni o infortuni, il numero delle calciatrici di una delle due squadre è inferiore a 3 (compreso il portiere) la gara deve essere sospesa

definitivamente, con conseguente vittoria a tavolino con il punteggio di 0 -10 a favore della squadra avversaria

All'atto dell'iscrizione, il cui termine ultimo è fissato per le ore 16,00 di Giovedì 9 Giugno 2022, ogni singola squadra, dovrà presentare l'elenco nominativo delle proprie calciatrici (minimo 10 – massimo 20). E' data facoltà a tutte quelle squadre che presentano (sempre al momento dell'iscrizione) un elenco che contiene un numero di calciatrici inferiore a 20, di integrare tale elenco. Tale integrazione dovrà pervenire al Dipartimento almeno 5 giorni lavorativi prima della disputa della prima gara del Campionato, con un numero massimo di 4 calciatrici. Ad ogni gara potranno partecipare 12 calciatrici, 4 + 1 in campo e 7 in panchina. Si potranno quindi indicare nella distinta di gara fino ad un massimo di 12 calciatrici in totale (in distinta: obbligo di inserimento di n. 9 calciatrici italiane e massimo n. 3 calciatrici straniere).

Articolo 6 – persone ammesse nel rettangolo di gioco

1. Per le gare del Campionato Femminile di Beach Soccer sono ammessi nel rettangolo di gioco, per ciascuna delle squadre, purché muniti di tessera amatoriale valida per la stagione in corso, i soggetti di seguito specificati:
 - a. calciatrici di riserva;
 - b. dirigente accompagnatore ufficiale (“responsabile di squadra”);
 - c. allenatore e massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
 - d. medico sociale.
2. Le persone ammesse nel rettangolo di gioco devono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. Gli Arbitri esercitano nei loro confronti i poteri disciplinari conferitigli.
3. Tutte le persone ammesse nel rettangolo di gioco, ad eccezione delle calciatrici di riserva, possono entrare in campo solo se autorizzate dagli Arbitri, anche nell'eventualità che debbano assistere o rimuovere un calciatore infortunato.
4. Possono essere ammessi nel rettangolo di gioco, oltre ai tesserati di cui sopra, i raccattapalle, i fotografi, i radiocronisti e i tele-operatori debitamente autorizzati dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. il quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comportamento.

Articolo 7 – mancata partecipazione delle squadre alle gare

Le squadre che non si presenteranno in campo all'orario stabilito, e trascorso il tempo di attesa, determinato nell'equivalente di un tempo e mezzo di gara (18 minuti) verranno sanzionate con la sconfitta a tavolino, anche senza il ricorso della squadra avversaria, con il punteggio di 0 – 10. L'organizzazione garantirà in collaborazione con gli arbitri A.I.A, il totale rispetto di tutte le regole di gioco.

La durata della gara è stabilita in tre tempi da **12 minuti (tempo non effettivo)** cadauno. Il tempo di attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco) saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi

regolamentari e/o calci di rigore. In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l'esecuzione dei calci di rigore.

Nella sola gara di finale (1/2 posto), in caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari, verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i calci di rigore.

Articolo 8 – svolgimento del Campionato

Si porta di seguito uno schema – tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di almeno 8 squadre; le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 gironi in funzione del numero delle squadre iscritte. Ogni squadra disputerà almeno 3 gare all'interno del proprio girone. Si qualifica per la finale del Campionato Nazionale Femminile, la migliore classificata di ciascun girone.

Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine delle giornate gare che interesseranno ciascun girone, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- parità di punteggio tra due squadre al termine della giornata conclusiva di ciascun girone, per la determinazione della classifica generale del girone si procederà tenendo conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della giornata conclusiva di ciascun girone, per la determinazione delle singole posizioni nell'ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. "classifica avulsa", tenendo conto nell'ordine:
 - a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
 - b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo la conclusione dei tempi regolamentari; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
 - c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore effettuati dopo la conclusione dei tempi regolamentari; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell'esito del confronto diretto tra le squadre interessate;
 - d) del maggior numero di reti segnate negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore effettuati dopo la conclusione dei tempi regolamentari;
 - e) del sorteggio.

Le date, la sede e gli orari, di svolgimento delle fasi finali del Campionato Femminile saranno comunicate con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

Lo svolgimento delle Finali sarà così articolato:

Finale Scudetto Campionato Nazionale Femminile

Finale 1° e 2° posto – vincente girone A – vincente girone B

Sia per quanto attiene le gare dei Gironi che per la gara di Finale, il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite od ospitante, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise da gioco da indossare. In tal senso, qualora le giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitata, ovvero la seconda nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La squadra ospitante, ovvero la prima squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i propri colori sociali

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. si riserva il diritto di modificare termini e condizioni inerenti le disposizioni di carattere organizzativo riferite allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Comunicato Ufficiale, con esclusione degli adempimenti economico-finanziari, dando tempestiva comunicazione a tutte le Società interessate.

Articolo 9 Divisa di gioco

1. Ciascuna squadra è obbligata a munirsi almeno di due mute da gioco (maglietta e pantaloncini) comunicandone preventivamente i colori al Dipartimento Beach Soccer.
2. Anche i portieri dovranno obbligatoriamente avere a disposizione almeno due mute da gioco di colori diversi da quelle del resto della squadra.
3. Tutte le maglie ed i pantaloncini da gioco devono essere contrassegnati con una numerazione fissa di maglia che va dal numero 1 (uno) fino al massimo al numero 30 (trenta) per le calciatrici. Tale numerazione, che dovrà essere opportunamente modulata da tutte le Società in base al numero delle calciatrici effettivamente tesserate ai sensi del presente Regolamento, viene assegnata a ciascuna calciatrice per l'intera durata della partecipazione nell'ambito delle attività sportive di competenza relative all'anno 2022. L'inosservanza della presente disposizione costituisce condotta anti-regolamentare, sanzionata dagli organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di almeno € 50,00 per ciascun inadempimento.
4. Costituisce altresì condotta anti-regolamentare, l'utilizzo di maglie da gara non munite di manica coprente la parte alta del braccio. E' fatto divieto di utilizzare maglie da gara "stile smanicato".
5. In ogni partita ciascuna squadra sarà tenuta a presentarsi al campo con entrambe le mute da gioco a sua disposizione. L'arbitro si riserverà il diritto di decidere con quale maglia e pantaloncino potrà giocare.
6. Per i portieri sono vivamente consigliati i numeri 1, 12, 22 e 30.

Articolo 10 – disciplina della giustizia sportiva

La disciplina della giustizia sportiva del torneo viene affidata al giudice sportivo del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti.

1. I provvedimenti disciplinari saranno resi noti entro le ore 24.00 del giorno di ognuna delle prime giornate di gara relative ad ogni singola tappa del Campionato Nazionale e,

successivamente, entro le ore 17.00 di ogni martedì seguente allo svolgimento delle medesime tappe. Per le tappe in cui si gioca nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica detti provvedimenti saranno pubblicati attraverso un Comunicato Ufficiale, che sarà trasmesso ai responsabili delle squadre e visibile, inoltre, sul sito internet della L.N.D. – Dipartimento Beach Soccer, <https://beachsoccer.lnd.it>

2. I Comunicati si intendono notificati alle squadre, con presunzione assoluta, pertanto non sarà ammissibile alcun ricorso contro la mancata conoscenza dei provvedimenti comminati.
3. La calciatrice che nel corso di una gara dovesse essere espulsa definitivamente con un cartellino rosso o con due cartellini gialli ed allontanata dal Rettangolo di Gioco, dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi automaticamente squalificata almeno per una giornata da scontarsi nella gara immediatamente successiva. La squalifica è da ritenere valida e da scontare anche al termine del girone di qualificazione, qualora la squadra della calciatrice espulsa dovesse qualificarsi per la Finale.
4. Tutte le calciatrici che abbiano ricevuto nel corso del girone di qualificazione alla gara finale del Campionato Femminile di Serie A due cartellini gialli incorrono nella squalifica per una gara, inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva.
5. Al termine del girone di qualificazione tutte le ammonizioni e le diffide verranno azzerate.
6. I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comportano per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i tornei organizzati sotto l'egida della L.N.D., compresi quelli amatoriali.
7. Un dirigente squalificato, anche se non presente, non può comparire sulla distinta di gioco della squadra, pena la comminazione di una sanzione economica alla squadra di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 15, del presente Regolamento, ed un'ulteriore squalifica allo stesso dirigente. Un calciatore squalificato può comparire sulla distinta di gioco; nel caso in cui quest'ultimo venga impiegato dall'inizio o nel corso di una gara, sarà data partita persa per 0-10 alla squadra che ha commesso l'errore.
8. Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando il risultato della partita successiva, alla quale lo squalificato non può prendere parte è stato omologato.

Articolo 11

Sanzioni disciplinari

1. Ammonizioni ed espulsioni (temporanee e definitive) non sono soggette ad ammende.
2. Divisa di gioco non coordinata (pantaloncini di colore diversi, una sola muta di maglia, numerazione di maglia non conforme a quanto stabilito dall'art. 14 del presente Regolamento), Euro 50,00
3. Ritardo sull'inizio di gioco fino ad un tempo massimo di "un tempo e mezzo di gioco", come consentito dal presente Regolamento, Euro 50,00.
4. La mancata presentazione oltre il tempo regolamentare di attesa consentito dal presente Regolamento, unitamente alla rinuncia a proseguire nella disputa di una gara, comportano la sconfitta 0-10 e un'ammenda di cui al punto 5, lettera c), del presente Comunicato Ufficiale, il Giudice Sportivo avrà inoltre facoltà di infliggere alla squadra rinunciante la sanzione accessoria di un punto di penalizzazione in classifica.
5. Pulizia panchine e spogliatoi: i calciatori e i dirigenti societari ammessi all'interno del rettangolo di gioco e dell'Area Tecnica saranno responsabili della pulizia delle panchine, nonché degli spogliatoi assegnati alla propria squadra. Alle Società che lasceranno sporco l'area della panchina e/o lo spazio adibito a spogliatoio verrà comminata una sanzione che potrà variare, a seconda della gravità della violazione, da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 100,00.

6. Eventuali danni alle strutture saranno a carico del responsabile della squadra.
7. Le ammende comminate dal Giudice Sportivo Nazionale dovranno essere erogate secondo i termini tassativi indicati sul relativo Comunicato Ufficiale nel quale vengono pubblicate. In mancanza si provvederà ad effettuare il prelievo coattivo.

Articolo 12

Reclami

1. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri reclami la squadra che intende perseguirlo dovrà rispettare il seguente iter:
 - il preavviso motivato di reclamo andrà comunicato all'Arbitro al termine della gara, con riserva scritta;
 - i reclami attinenti al regolare svolgimento della gara o l'irregolare posizione dei calciatori dovranno pervenire entro l'ora successiva alla conclusione della gara stessa presso la sede della Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale presente in loco;
 - copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere notificata contestualmente alla eventuale controparte. Quest'ultima potrà far pervenire eventuali osservazioni entro trenta minuti dalla notifica del reclamo.
 - la disciplina sportiva delle competizioni è demandata agli organi disciplinari nazionali presso la L.N.D.

Poiché la manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure:

- a) le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo;
- b) nell'ipotesi di squalifica a termine, invece, alla calciatrice interessata è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l'intera durata fissata dall'organo giudicante. Le squalifiche o le inibizioni a termine che superino la durata del Campionato sono, invece, impugnabili davanti alla Corte di Giustizia Federale;
- c) Per il Campionato Femminile di Serie A le ammonizioni residue al termine della prima fase del campionato vengono azzerate per la finale.
- d) Per il Campionato Femminile di Serie A, al termine della stagione i residui di squalifica dovranno essere scontati nelle stagioni successive a quella in corso.

Articolo 13- Omologazione delle gare

Tutte le gare si intendono omologate con la comunicazione nel Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa e motivata deliberazione della L.N.D. Il Comunicato Ufficiale sarà inoltrato ai responsabili di squadra e sarà visibile sul sito internet www.lnd.it. Le deliberazioni della L.N.D. si intendono conosciute, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o potranno essere ritirate presso la Segreteria organizzativa della località in cui ha luogo il Campionato.

Articolo 14 - Cessione Diritti Radiotelevisivi

Le Società che si iscrivono al Campionato Nazionale Femminile di Serie A 2022 riconoscono alla L.N.D. i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming e Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera Stagione Sportiva 2022.

Detti diritti potranno essere gestiti direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, o indirettamente per il tramite di una Società partecipata, senza che le Società possano rivendicare e/o richiedere eventuali compensi o esercitare azioni.

Tale delega viene riconosciuta attraverso la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione dell'Allegato "B".

Articolo 15 - Protocollo Sanitario F.I.G.C.

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., in merito alle disposizioni per il contenimento dell'emergenza Sanitaria Covid-19, rimanda alle indicazioni di cui al Protocollo Sanitario F.I.G.C. (consultabile sul sito Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco calcio alla pagina <https://www.figc.it/it/federazione/norme/protocolli-allenamenti-e-gare-nell-emergenza-covid-1/stagione-2021-2022>) da applicare alle Società amatoriali partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A (Poule Scudetto e Poule Promozione), al Campionato di Serie A Femminile, al Campionato Under 20, al Campionato Nazionale Serie B nonché alla Coppa Italia e alla Supercoppa di Lega.

Le prescrizioni contenute nel suddetto Protocollo Sanitario, e le eventuali successive integrazioni o modifiche, dovranno essere seguite pedissequamente al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività, e nello specifico le gare ufficiali.

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. provvederà ad effettuare una specifica attività di controllo volta ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni previste dal Protocollo.

Articolo 16 – disposizione di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme federali vigenti, nonché il Regolamento del giuoco del Beach Soccer edizione 2022 (consultabile presso il sito internet: www.aia-figc.it, aggiornamento pubblicato con Circolare n° 1 Beach Soccer A.I.A. stagione 2021/2022).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MARZO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Massimo Ciaccolini)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Giancarlo Abete)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.

(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.

(Roberto Desini)

F.I.G.C – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

ATTIVITA' BEACH SOCCER

Domanda di iscrizione e Modulo di censimento

La Società fa domanda d'iscrizione, per l'attività nazionale 2022, **al Campionato Nazionale Femminile Serie A Beach Soccer e alla Coppa Italia Femminile**, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del proprio Dipartimento Beach Soccer, comunicando i dati qui sotto riportati:

Codice fiscale/Partita IVA		
Denominazione della Società		
Indirizzo della sede sociale		
Comune di residenza della sede sociale e C.A.P.		
Indirizzo per la corrispondenza		
C.A.P. e città		
N. fax		
Indirizzo e-mail		
Indirizzo posta certificata		
Sito internet (eventuale)		
Recapiti telefonici della Società		
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)		
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)		
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)		
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)		
Telefoni dirigenti reperibili (nome e orario)		
Disponibilità di una Beach Arena		
Colori sociali (maglia/pantaloncini)	Maglia:	Pantaloncini:
Colori sociali di riserva (maglia/pantaloncini)	Maglia:	Pantaloncini:
Colori sociali del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia:	Pantaloncini:
Colori sociali di riserva del portiere (maglia/pantaloncini)	Maglia:	Pantaloncini:

Sponsor di maglia	
Categoria merceologica di appartenenza	

Allega all'uopo la documentazione prevista dal C.U. L.N.D. n. 125/CS (2/BS);

Luogo e data, _____

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. L'INFORMATIVA AL TRATTAMENTO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: <https://www.lnd.it/it/termini-e-condizioni-di-utilizzo#Privacy>

Composizione – Generalità - Firma dei componenti l'organigramma societario

PRESIDENTE	
Nome e cognome del Presidente	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
VICEPRESIDENTE	
Nome e cognome del Vice Presidente	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	
Ente e data del rilascio del documento	
SEGRETARIO	
Nome e cognome del Segretario	
Data e luogo di nascita	
Comune di residenza	
Indirizzo di residenza	
Documento di riconoscimento	
Numero del documento	
Scadenza del documento	

Ente e data del rilascio del documento	
CONSIGLIERI	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
Consiglieri (nome e cognome)	
DIRIGENTI	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	
Dirigenti Società delegati alla firma	

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. L'INFORMATIVA AL TRATTAMENTO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: <https://www.lnd.it/it/termini-e-condizioni-di-utilizzo#Privacy>

La Società:

- si dichiara consapevole e a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità negli atti prodotti, puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia;

- dichiara sotto la propria responsabilità di non aderire, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, all'attività promossa, nell'ambito del Beach Soccer, da altre Associazioni nazionali diverse dalla L.N.D., impegnandosi sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2022 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2022 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8), del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 124/CS (1/BS del 16 Marzo 2022);

- dichiara sotto la propria responsabilità di non intrattenere con le Associazioni di cui sopra, per via diretta o per il tramite di propri tesserati, alcun rapporto di collaborazione, a qualsiasi titolo, al fine di promuovere e sostenere l'attività del Beach Soccer in campo nazionale; si impegna sin da ora al rispetto dell'operatività temporale di tale divieto, che riguarda il periodo compreso tra il 1° Maggio e il 30 Settembre 2022 nella sua interezza, esteso anche ai casi in cui l'attività nazionale 2022 sia temporaneamente sospesa per il coincidente svolgimento dell'attività ufficiale internazionale. Si dichiara consapevole delle conseguenze rivenienti da eventuali infrazioni rilevate nel merito, giuste disposizioni di cui al punto 8, del Comunicato Ufficiale n. L.N.D. 124/CS (1/BS del 16 Marzo 2022);

- dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/BS, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 125/CS della L.N.D., provvedendo contestualmente a tutti gli adempimenti tecnici, organizzativi e finanziari richiesti.

Si allega alla presente la seguente documentazione:

- copia dei documenti di riconoscimento del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della Società;
- logo ufficiale della Società in formato cartaceo a colori, impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico, in formato .jpg o .bmp, al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.;
- breve storia della Società (in cartaceo e per un massimo di quindici righe), impegnandosi sin da ora al successivo invio elettronico al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D.

La Società si impegna altresì a trasmettere al Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. una foto ufficiale della squadra, che dovrà pervenire in formato elettronico .jpg o .bmp oppure cartaceo.

Luogo e data _____

In Fede

IL PRESIDENTE

(timbro e firma)

Lista n. 20 calciatrici			
Nome – Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)	Numero di maglia fisso
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Da presentare all'atto dell'iscrizione o entro il termine del giorno Giovedì 9 Giugno 2022.

Allenatore	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Medico	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

Altri (eventuali)	Nome-Cognome	Data di nascita	Documento (n. e tipo)

In osservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle successive modifiche del D. Lgs. 101/2018 (Regolamento Ue 2016/679), si informa che il trattamento delle informazioni riguardanti i dati personali e anagrafici forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. L'INFORMATIVA AL TRATTAMENTO E' CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: <https://www.lnd.it/it/termini-e-condizioni-di-utilizzo#Privacy>

Allegato B

CAMPIONATO BEACH SOCCER

ANNATA SPORTIVA 2022

Spett.le

Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9

00196 Roma

La sottoscritta Società _____ con sede in _____

alla via / Piazza _____ in persona del sottoscritto legale rappresentante,
Sig. _____ codice fiscale/Partita IVA:

_____ ("Società"), con la sottoscrizione del presente modulo, conferisce espressa delega irrevocabile alla Lega Nazionale Dilettanti ("LND") per l'esercizio dei diritti di ripresa e trasmissione radiofonica e/o televisiva, streaming o Social, o comunque con qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto o in parte, delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva 2022. Nell'ambito dell'esercizio di tali diritti, la LND avrà facoltà di realizzare o far realizzare da terzi, pubblicazioni e/o raccolte e/o ogni altro materiale editoriale o collezionabile, anche per via elettronica e/o interattiva, recanti collettivamente le immagini delle società affiliate, comprese quelle della Società e dei suoi tesserati, e raffiguranti i suoi segni distintivi. La Società prende atto che la LND potrà determinare gli eventuali criteri di ripartizione degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dei predetti diritti che sia ispirato a principi di mutualità nell'interesse del movimento del Beach Soccer. Il sottoscritto legale rappresentante della Società consente ed autorizza la LND ad effettuare le riprese televisive delle gare disputate dalla Società, impegnandosi a far partecipare ogni sua squadra alle gare trasmesse in diretta o differita televisiva e/o streaming, secondo la programmazione che di volta in volta sarà stabilita dalla LND e dal Dipartimento di Beach Soccer.

Si specifica, inoltre, che tutti gli eventi e partite inserite nel palinsesto predisposto dal Dipartimento Beach Soccer della L.N.D. e conseguentemente trasmesse radiofonicamente e/o televisivamente, via streaming o Social, o comunque attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, in diretta o in differita, sui canali Ufficiali della L.N.D. o tramite broadcasting nazionale o locale delegato, non potranno tassativamente essere riprese e trasmesse da altri soggetti; a tal proposito ogni eventuale violazione sarà debitamente perseguita.

Luogo e data

Il legale rappresentante della Società

Timbro - Firma